

CQC, dopo la scadenza si può circolare se...

<div id = "calendar-container"><div id = "year">2016</div> <div id = "day">21</div><div id = "month">Settembre</div></div>

A causa dei ritardi nel rilascio dei documenti, il Ministero ha disposto una proroga di tre mesi per alcuni casi particolari.



Il 9 settembre scorso, [come vi avevamo anticipato](#) , sono scadute tutte le CQC merci rilasciate per documentazione.

Il grande numero di coloro che hanno presentato istanze di rinnovo a ridosso di tale scadenza ha determinato - presso gli Uffici Motorizzazione civile - un aggravio operativo e conseguenti **ritardi nel rilascio dei relativi documenti**

Tenuto conto, però, della necessità per i conducenti professionali di tale titolo, al fine di svolgere regolarmente la propria attività, il Ministero dell'Interno ha diramato una Circolare volta a porre rimedio alla situazione.

Nel dettaglio, il testo stabilisce che il titolare di qualificazione CQC che ha presentato istanza di

CQC, dopo la scadenza si può circolare se...

<div id = "calendar-container"><div id = "year">2016</div> <div id = "day">21</div><div id = "month">Settembre</div></div>

rinnovo di validità della stessa possa esercitare l'attività professionale, sul territorio nazionale, con la **ricevuta di presentazione dell'istanza vidimata** dall'Ufficio Motorizzazione civile, per un periodo non superiore a **tre mesi**.

Dunque la proroga è valida solo per la circolazione in Italia e, come detto, serve la ricevuta di presentazione dell'istanza vidimata dall'UMC. Il che significa che non basta possedere l'attestato di frequenza al corso.

Qui di seguito è allegata la [Circolare ministeriale](#) .

© TN Trasportonotizie - Riproduzione riservata

